

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2021/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 170 del TUEL secondo cui "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni";

VISTO altresì il regolamento di contabilità all'art. 8 comma 3 che prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, il DUP per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 60 giorni;

PRESO ATTO che in data 20 e 21 settembre 2020 il Comune di Bollate ha avuto le elezioni amministrative per rinnovo del Sindaco per il quinquennio 2020/2025;

Preso atto che per quanto riguarda le amministrazioni locali appena insediate a seguito delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020, così come per quelle che si sono insediate dopo il turno di ballottaggio previsto nei giorni del 4 e 5 ottobre, trova applicazione quanto stabilito dal paragrafo n. 8 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011. Esso dispone infatti che: "*(...) Se alla data del 31 luglio [per il DUP 2021-2023 leggasi: 30 settembre] risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce (...)*".

PRESO ATTO che con delibera di consiglio n. 62 del 21/12/2020 sono state approvate le linee programmatiche di mandato anni 2020/2025, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto comunale;

PRESO, ALTRESI', ATTO che con deliberazione della G.C. n. 168 del 29/12/2020 si è proceduto all'approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 05/02/2021 ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) punto 1) Allegato B;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

VISTI gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 29/12/2020 , Allegato A);
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico" dei dati sotto riportati in formato tabellare.

Successivamente , per poter approvare tale documento entro i sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO
SORTI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI
DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS
267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 68 del 20/12/2019 e n. 67 del 20/12/2019, con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 1/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione contabile del 2020/2022 es. 2021 e ss.mm.e ii.;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere, reso in sede nomofilattica, della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]

Preso atto, altresì, dei contenuti della deliberazione Corte Conti n.27/SEZAUT/2019;

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *“Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

- 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.*
- 2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.*
- 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.*
- 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.*

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile Finanziario, di predisporre, sulla base delle relazioni allegate (allegati:1,2,3), la proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sorti in seguito a sentenze esecutive;

Preso quindi atto che:

1- con Ordinanza n. 186/2020-Reg. Prov. ca2300/2019, pubblicata il 12 febbraio 2020, il Tar Lombardia (Sezione Terza), ha respinto la domanda cautelare, confermando l'udienza pubblica del 7 aprile 2020 per la trattazione di merito del ricorso (n.R.G. 2300/19) ed ha condannato il Comune di Bollate al pagamento delle spese della fase cautelare, stabilendo in € 2.000,00 (duemila) l'importo a favore della Città Metropolitana di Milano, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali e in € 2.000,00 (duemila) l'importo a favore della società Rip.Am.-Ripristini Ambientali S.r.l., oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali;

2- in data 9/12/2019 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 45455/2019 con il quale il Giudice di Pace di Milano, ingiungeva al Comune di Bollate di pagare alla parte ricorrente Fallimento Biffi spa in liquidazione la somma di € 3.993,00 oltre agli interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo, alle spese e alle competenze della procedura che si liquidano in € 776,00, di cui € 700 per compenso professionale, alle spese generali 15%, alla C.P.A e all'iva se ed in quanto dovuta.

In seguito il giudice di Pace di Milano, 7 Sezione Civile ha disposto in data 12/11/2020, con ordinanza r.g. 4947/2020 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

3- con la sentenza n. 2142/20, emessa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Milano a definizione della controversia R.G.N. 3598/2020 con la quale il Giudice del lavoro dichiara l'illegittimità della proroga di contratto a termine del 25.7.19 per il difetto di causale per il limitato periodo dal 29 luglio al 27 agosto 2019 e condanna il Comune a versare al ricorrente 2,5 retribuzioni globali di fatto, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla sentenza al saldo e condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese forfettarie al 15% e Iva e cpa.

Rilevato che i debiti sorti in seguito a sentenze esecutive sono stati rilevati dai responsabili di competenza nel mese di dicembre, quindi oltre i termini di adozione delle misure di riequilibrio, e tenuto conto che essendo fine anno si è ritenuto opportuno dare una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG), stanziando nel bilancio 2020 le somme da riconoscere fatto salvo i maggiori oneri da rivalutazione ed interessi di legge dalla sentenza al saldo;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

–la sentenza di cui sopra rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

–nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

–la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso.

atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), Allegato 4);

Preso atto che:

–l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

–l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

–l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio, per gli importi espressi in premessa, al capitolo 01111.10.0703 “Spese da contenzioso”:

Per la prima sentenza:

- € 2.847,40 imp 91851

- € 2.918,24 imp.89845

per la seconda

- € 6.754,10 imp. 91577 e imp 88516

per la terza

- € 6.120,23 imp 91637

3) Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, per giusta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente al capitolo di bilancio dell'esercizio 2020, “Oneri da contenzioso” così come da somme cautelativamente impegnate in attesa di approvazione da parte del consiglio comunale, fatto salvo eventuali oneri e interessi richiesti in sede di pagamento;

4) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Successivamente, vista l'urgenza, di adottare gli opportuni atti affinché l'obbligazione di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

